



Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione

Nuove Linee – Guida dedicate al rilascio dei pareri per la conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati al raggiungimento della maggiore età
(articolo 32, comma 1 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

RESOCONTO SINTETICO DEI CONTRIBUTI RICEVUTI DURANTE LA CONSULTAZIONE QUALIFICATA

Con decreto direttoriale del 18 ottobre 2016 della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, è stata indetta una Conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per la valutazione degli interessi pubblici coinvolti al fine di elaborare le Linee – Guida appositamente dedicate al rilascio dei pareri ai sensi dell'articolo 32, comma 1 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Alla Conferenza di Servizi hanno preso parte le Amministrazioni coinvolte a vario titolo sul tema dei minori stranieri non accompagnati (Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ministero dell'interno, Ministero della giustizia, Associazione nazionale dei comuni italiani e Conferenza permanente Stato-Regioni) ed è stata elaborata una bozza di Linee – Guida per il rilascio dei pareri.

In sede di Conferenza di servizi, prima dell'adozione definitiva delle Linee – Guida, è stata valutata l'opportunità di condividere il testo con altri soggetti qualificati e rappresentativi di specifiche competenze sui temi della protezione e tutela dell'infanzia, i quali hanno espresso osservazioni sulla bozza del documento (22 dicembre 2016 - 20 gennaio 2017).

Le nuove Linee – Guida sono state adottate con decreto direttoriale del 27 febbraio 2017 e sono state pubblicate nella pagina web del sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al seguente indirizzo: <http://www.lavoro.gov.it/priorita/pagine/minori-non-accompagnati-conversione-del-permesso-di-soggiorno-al-raggiungimento-dei-18-anni.aspx/>

Questo resoconto sintetico si propone di dare evidenza ai contenuti delle osservazioni ricevute.

1. Quantificazione e qualificazione dei contributi

Il testo provvisorio delle Linee – Guida è stato inviato all'Autorità Garante nazionale per l'infanzia, al Coordinamento per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (PIDIDA) presso l'UNICEF Italia, al Gruppo di Lavoro sulla Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC), all'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, all'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia (AIMMF) e all'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione (ASGI).

A seguito dell'invio sono stati ricevuti 7 contributi, contenenti 24 proposte di modifica/integrazione.

2. Contributi accolti nel testo delle nuove Linee – Guida

Nell'ambito dei contributi ricevuti sono stati accolti, i seguenti suggerimenti:

- a) con riferimento al paragrafo relativo ai soggetti legittimati e alle modalità di presentazione della richiesta del parere, è stata accolta il suggerimento di specificare che sia preferibile allegare il parere della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, laddove pervenuto, all'istanza di conversione del permesso di soggiorno da parte dell'interessato, se maggiorenne, o da parte dei soggetti che hanno la responsabilità dei minori ai sensi della normativa vigente;
- b) con riferimento alla natura giuridica del parere, si è accolta di specificare che il parere costituisce una fase endo-procedimentale e che, ai fini dell'adozione del provvedimento relativo al rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, l'Amministrazione procedente è la Questura territorialmente competente. Ciò al fine di acquisire l'orientamento della giurisprudenza prevalente;
- c) con riferimento alle quattro fattispecie nelle quali viene escluso l'invio della richiesta di parere alla Direzione Generale, si è accolta di evidenziare che resta ferma la possibilità di valutare singolarmente ogni situazione, nel rispetto del principio del superiore interesse del minore;
- d) sempre con riferimento al paragrafo appena richiamato, è stata accolta la proposta di eliminare dai casi di esclusione la categoria dei minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale. Infatti, i minori non accompagnati che, durante la minore età, avessero presentato domanda di protezione internazionale, in caso di esito negativo della domanda, secondo un principio di parità con gli altri minori stranieri soli di cui all'art. 32 del D.Lgs. 286/1998, potranno richiedere il parere alla Direzione Generale;
- e) con riferimento alla procedura di istruttoria del percorso di integrazione sociale e civile del minore non accompagnato, si è convenuto di illustrare una situazione ideale che associ l'avvio del percorso a una permanenza in Italia di almeno 6 mesi. Un semestre di permanenza sul territorio, infatti, consente alla Direzione Generale di decidere nel merito con un'istruttoria più appropriata, ferma restando la possibilità di valutare ogni percorso di integrazione caso per caso e sempre nel superiore interesse del minore;
- f) è stato accolta il suggerimento di indicare, quale percorso preferibile, la formulazione della richiesta di parere da parte degli Enti Locali, stabilendo contestualmente che, in caso di richiesta formulata da parte di altri soggetti che hanno in carico il minore o dal diretto interessato, se maggiorenne, essa dovrà necessariamente essere inviata per conoscenza ai Servizi sociali territorialmente competenti;
- g) con riferimento ai tempi di invio della richiesta di parere, è stata accolta la proposta di prevedere preferibilmente un termine ex-ante il compimento della maggiore età (90 giorni prima) di carattere indicativo, nonché un termine ex-post (entro e non oltre i 60 giorni successivi alla scadenza del permesso di soggiorno per minore età), ciò al fine di garantire che la domanda di parere possa essere corredata da tutte le esperienze di integrazione svolte dai minori fino al diciottesimo anno d'età. Viene fatto comunque salvo il caso di *giustificati motivi* che, opportunamente rappresentati alla Direzione Generale, consentono di presentare la richiesta di parere al di fuori dei termini sopra richiamati;
- h) con riferimento alla Scheda G, è stato accolta il suggerimento di uniformare la riga riguardante i «tempi di invio» con quanto descritto al punto precedente, nonché di specificare nella riga relativa all' «esito della richiesta» che la Direzione Generale è tenuta a rendere il parere nei termini e con le modalità previsti nell'art. 16 della L. 241/1990, ovvero 20 giorni.